

Seet. 835/12
Cion. 658/12
Rep. 906/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione civile

composto da:

dott. Tommaso Marvasi	Presidente
dott.ssa Marina Meloni	Giudice rel.
dott.ssa Marzia Cruciani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nr.35763/2009 del R.G.A.C. posta in deliberazione all'udienza del 25/11/2011 e vertente tra

██████████ elettivamente domiciliato in Roma Via dei Valeri 1 presso lo studio dell'Avv.to Mauro Germani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE,

E

██████████ in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma Via dei Crociferi 44 presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Maccarone che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

██████████ in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma Via XX Settembre 1 presso lo studio dell'Avv.to Angelo Anglani che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con gli Avv.ti Giovanni Bocciardo e Giovanni Piazza del Foro di Milano giusta procura alle liti a margine della comparsa di risposta

far data dalla sottoscrizione dei titoli e le agenzie di rating convenute insieme al [redacted] al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificabile in via equitativa in somma da devolvere in favore di Associazione dei consumatori ONLUS da indicarsi a scelta del Tribunale, con vittoria di spese di giudizio.

Si costituivano i convenuti BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e [redacted] e nel merito contestava la domanda chiedendone il rigetto.

Le convenute [redacted]

[redacted] eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva e chiedevano in ogni caso il rigetto della domanda.

Dopo lo scambio di memorie e repliche parte attrice notificava istanza di fissazione di udienza di discussione depositata in data 26/2/2010. Il Tribunale fissava l'udienza collegiale del 27/5/2011 nella quale la causa veniva rinviata, per consentire il deposito della transazione intervenuta tra parte attrice e Banca Monte dei Paschi di Siena spa. Alla successiva udienza del 25/11/2011 la causa veniva presa in decisione dal Collegio, previa conferma del decreto del giudice relatore, con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalle convenute [redacted]

e [redacted]. In particolare [redacted] afferma di non aver mai emesso alcun rating relativamente ai titoli del gruppo Lehman Brothers dei quali si è invece occupata, a suo dire, la società statunitense [redacted]. Come risulterebbe dalla documentazione tratta dal sito [redacted]. Rileva tuttavia il collegio che l'eccezione non risulta provata in quanto, al contrario, parte attrice ha prodotto articoli tratti da accreditate ed autorevoli riviste economiche di settore dalle quali emerge che proprio le agenzie di rating convenute avevano valutato i titoli della Banca d'affari americana Lehman Brothers con "Dick Fuld" per poi portarli a "CCC" (grado di indicazione di un quasi fallimento) soltanto in data 15 settembre 2008,

giorno dell'annuncio della procedura di fallimento, previsto dalla legge fallimentare statunitense (vedi documenti nr. 2 e 3 allegati alle note autorizzate).

Sempre in via preliminare è necessario chiarire che l'attore ha transatto la controversia con la Banca, nei cui confronti ha rinunciato a qualsiasi domanda, e pertanto la presente causa deve essere decisa solo in ordine alla domanda proposta nei confronti delle convenute agenzie di rating, in questa sede chiamate a rispondere a titolo extracontrattuale per aver valutato il titolo come sicuro fino al giorno prima del fallimento della Lehman Brothers contravvenendo così ai propri obblighi di informazione dei risparmiatori.

Ciò premesso occorre chiarire che i prodotti finanziari acquistati dall'attore sono prodotti di investimento collocati sul mercato tramite la BANCA Monte dei Paschi di Siena spa e pertanto solo quest'ultima poteva essere chiamata a rispondere, a titolo contrattuale, in ordine al risarcimento dei danni per eventuale violazione degli obblighi contrattuali di informazione posti a suo carico in ordine ai rischi ed alla tipologia dell'investimento non adeguato alle condizioni dell'attore.

Per quanto riguarda invece la posizione del [REDACTED], premesso che come correttamente eccepito dal medesimo, non risulta documentato che il titolo oggetto dell'acquisto per cui è causa codice ISINXS0166188457 fosse presente nell'Elenco Patti Chiari delle obbligazioni a basso rischio/rendimento (e di per sé già tale circostanza sarebbe sufficiente a far respingere ogni domanda), occorre chiarire che il ruolo rivestito nella vicenda dal [REDACTED] è stato quello di aver curato la pubblicazione e distribuzione presso le Banche consorziate (tra le quali anche la banca Monte dei Paschi di Siena) di una guida pratica denominata "Elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento" messa a disposizione dalle Banche ai propri clienti con lo scopo di rendere disponibili a tutti i risparmiatori in modo semplice e gratuito le stesse informazioni finanziarie che le Banche usano per operare le varie scelte di investimento. La guida pratica elaborata dal [REDACTED] ad uso del pubblico dei risparmiatori è prodotta secondo le informazioni ufficiali ed i principi riconosciuti dalle autorità di vigilanza internazionali sulla base dei due

parametri di rischio fondamentali: il rischio di mancato rimborso, cosiddetto rating, ed il rischio di una perdita di valore del titolo sul mercato finanziario chiamato Valore a rischio o VaR. Ambedue le valutazioni poste a fondamento della lista del Consorzio sono effettuate da soggetti terzi rispetto al Consorzio (come chiaramente specificato e portato a conoscenza degli utenti nella stessa guida al punto 22) in particolare dalla Banca d'Italia la valutazione del rischio di mercato, e dalle agenzie internazionali di rating la valutazione del rischio di credito. Pertanto l'inclusione nella lista di un titolo ad opera del [REDACTED] viene effettuata sulla base di giudizi di affidabilità e solvibilità degli emittenti forniti da soggetti terzi specializzati, che forniscono come scopo istituzionale una valutazione del grado di affidabilità del titolo e solvibilità dell'emittente. Ciò premesso, ogni domanda avanzata dall'attore nei confronti del [REDACTED] non può che essere respinta, in mancanza del necessario nesso di causalità tra il fatto lamentato, cioè pubblicazione e distribuzione della guida del risparmiatore, ed il danno patrimoniale subito, posto che l'attore [REDACTED], al pari di ogni altro utente della guida, doveva sapere, in quanto reso noto nella guida stessa, che la valutazione del grado di solvibilità del titolo veniva effettuata non certo dal Consorzio ma esclusivamente dalle agenzie di rating, tra le quali [REDACTED] e [REDACTED], che, nella fattispecie, fino al giorno prima del fallimento avevano valutato il titolo Dick Fuld cioè tra quelli sicuri.

Per quanto sopra deve sicuramente essere respinta la domanda proposta dall'attore nei confronti del [REDACTED] in mancanza di qualsiasi condotta negligente e di fatto colposo o doloso, il cui onere della prova gravava indiscutibilmente, trattandosi di responsabilità a titolo extracontrattuale, a carico di parte attrice.

Per quanto riguarda poi la posizione delle altre due convenute [REDACTED] e [REDACTED], occorre considerare, in via preliminare, che l'attore è stato già risarcito, con corresponsione della somma di € 175.000,00 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, del danno patrimoniale subito e quantificato in € 375.000,00, somma pari a quella spesa per l'acquisto del

titolo, così come dichiarato dal medesimo nell'atto di citazione. Anche volendo ipotizzare che la somma ottenuta di € 175.000,00, a seguito dell'atto transattivo, non abbia interamente coperto il danno subito e l'attore sia quindi legittimato ad agire in questa sede nei confronti delle convenute, per ottenere l'ulteriore danno non risarcito dalla Banca, sembra, con la domanda di risarcimento dell'ulteriore somma di € 100.000,00 da devolvere a soggetti terzi (peraltro con la curiosa richiesta di individuazione da parte del giudice) che il predetto abbia introdotto, nemmeno troppo implicitamente, una domanda a tutela della categoria dei consumatori, tra i quali ovviamente si autoinclude, senza avere in alcun modo la legittimazione a proporla. L'attore chiede infatti di dichiarare la responsabilità delle agenzie di rating sopra indicate per aver inserito il titolo Lehman Brothers in quelli sicuri, "inducendo così in errore i consumatori e nella fattispecie l'attore" e chiede di "condannare le predette al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificabile in via equitativa in € 100.000,00 da devolgersi interamente in favore di Associazione dei Consumatori ONLUS da indicarsi a scelta di Codesto Tribunale". Ebbene tale azione a tutela della categoria dei consumatori non può essere introdotta dal singolo soggetto che si ritiene danneggiato, ma dalle associazioni preposte ed individuate sulla base della normativa recentemente introdotta con il codice del consumo (art. 140 bis) già in vigore al momento di deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione in data 24/2/2010.

In ogni caso, qualora si volesse invece qualificare l'azione introdotta come finalizzata al risarcimento del danno del solo attore, e non della categoria dei consumatori come invece l'attore stesso afferma, la domanda deve comunque essere respinta nel merito. Infatti, ribadito ancora una volta che

non hanno mai avuto con alcun rapporto di tipo contrattuale e/o obbligatorio, occorre considerare che le agenzie di rating non formulano raccomandazioni ad acquistare, detenere o vendere determinati titoli, ma emettono semplici pareri sulla capacità di credito di un particolare emittente o di un particolare strumento finanziario ad una certa data. Le

valutazioni sull'affidabilità creditizia, cosiddetti rating, non rappresentano consigli di investimento e non offrono consulenza finanziaria dovendo poi ciascun investitore effettuare le proprie scelte a suo esclusivo rischio, avvalendosi eventualmente di un promotore finanziario a sua scelta che valuti il rischio in riferimento alla situazione finanziaria del singolo investitore. Da ciò deriva che qualsiasi valutazione dell'agenzia di rating, sebbene sbagliata, come nella fattispecie in cui il titolo fino al giorno prima del fallimento era stato classificato come sicuro, non può dar adito ad alcun risarcimento in quanto mera opinione, come tale non passibile di essere classificata errata sulla base di dati oggettivi.

Per quanto sopra la domanda proposta deve senz'altro essere respinta con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio a favore delle convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena spa, S [redacted]

[redacted], [redacted]

[redacted], così provvede:

1. Dichiara cessata la materia del contendere tra attore e Banca Monte dei Paschi di Siena spa per avvenuta transazione tra le parti. Rigetta la domanda proposta nei confronti di [redacted]
2. condanna [redacted] a rifondere alle convenute le spese di lite che si liquidano in complessivi €. 5.700,00 ciascuna, di cui €. 3.500,00 per onorari di avvocato, €. 2.100,00 per diritti ed €. 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese come per legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25/11/2011

Il Giudice est.
Dott. ssa Marina Meloni
M. Meloni

Depositato in Cancelleria
Roma, li 7 GEN 2012
Il Presidente
dott. Tommaso Marvasi



IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Roberta Tiziana

7 GEN. 2012

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
€ 12,41

ATTO NON IDONEO PER LA NOTIFICAZIONE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI
RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. MORERA
ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 131

ROMA, LI... 02 FEB 2012



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
Gabriella Corsaletti